



Liceo Scientifico  
Liceo Artistico



**LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"**  
Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402  
Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – <http://www.liceoserpieri.it>  
EMAIL: [RNPS05000C@ISTRUZIONE.IT](mailto:RNPS05000C@ISTRUZIONE.IT) – PEC: [RNPS05000C@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RNPS05000C@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Rimini, \_\_\_\_\_

## COMODATO D'USO GRATUITO DI BENE MOBILE

Il Liceo Statale "Alessandro Serpieri", di seguito Liceo "Serpieri", nella persona del legale rappresentante Francesco Tafuro, nato a Lecce il 7/4/1966, domiciliato, per la sua carica, in via Sacramora 52 – Rimini (RN),  
**comodante**

e

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ nella sua  
qualità di genitore dell' alunno/a<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, **comodatario**

### convengono e stipulano quanto di seguito

il Liceo "Serpieri" cede in comodato d'uso gratuito al comodatario il bene:

n. 1: Computer portatile marca \_\_\_\_\_ modello  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ n. inventario \_\_\_\_\_ del valore di €  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) alle seguenti condizioni:

#### 1) DURATA E TEMPI DELL'ACCORDO

- La durata del presente accordo è stabilita fino al 30/6/2020, se non espressamente e diversamente comunicato per cause di superiore interesse pubblico dell'amministrazione.
- L'utilizzo dello strumento viene concesso sia durante l'attività scolastica curricolare che extracurricolare.

#### 2) OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:

- il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta e netiquette dell'uso dello stesso;
- il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e situazioni idonei;
- il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia in aderenza all'art. 1804 c.c. e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore e/o dall'assicurazione stipulata dalla scuola;
- è fatto obbligo di custodire e vigilare costantemente sul bene;
- è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;
- in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire immediatamente l'istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere alla

<sup>1</sup> Inserire una parentesi (genitore dell') in caso di richiesta presentata da alunnoU/a maggiorenne



Liceo Scientifico  
Liceo Artistico



**LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"**

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402  
Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – <http://www.liceoserpieri.it>  
EMAIL: [RNPS05000C@ISTRUZIONE.IT](mailto:RNPS05000C@ISTRUZIONE.IT) – PEC: [RNPS05000C@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RNPS05000C@PEC.ISTRUZIONE.IT)

corresponsione dell'importo pari al valore commerciale del bene medesimo al momento dell'evento salvo copertura assicurativa;

- g) è fatto divieto di effettuare download di applicativi proprietari senza averne le opportune licenze;
- h) è possibile installare applicativi non presenti, di cui si disponga la licenza (perché acquistata, perché si tratta di software libero, freeware, shareware, con licenza Creative Commons. ecc) purché vengano disinstallati prima della restituzione;
- i) l'istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla privacy);
- j) l'istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell'utilizzo del dispositivo, può recedere unilateralmente dal comodato mediante la requisizione dello stesso sino a chiarimento del comportamento posto in essere dal comodatario;
- k) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione del bene al comodante nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso;
- l) Il bene dovrà essere restituito alla scuola (il referente è l'assistente tecnico Stefano Bianchi) entro il 30/6/2020.

**3) RESPONSABILITÀ**

Il comodatario esonera l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l'utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, ivi compreso il suo software.

**4) DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

**5) REVOCA DELL'ACCORDO**

Il presente contratto potrà essere revocato mediante l'invio di idonea elettronica qualora il concessionario non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste nel presente atto.

Il comodatario

Il Comodante

Cognome:

Dirigente Scolastico

Nome:

data e firma

Francesco Tafuro  
firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1 a),b); 2 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j); 3; 4).

Il comodatario

Il Comodante

Cognome:

Dirigente Scolastico

Nome:

data e firma

Francesco Tafuro  
firmato digitalmente



Liceo Scientifico  
Liceo Artistico



**LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"**  
Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402  
Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – <http://www.liceoserpieri.it>  
EMAIL: [RNPS05000C@ISTRUZIONE.IT](mailto:RNPS05000C@ISTRUZIONE.IT) – PEC: [RNPS05000C@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RNPS05000C@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Codice Civile  
LIBRO IV - Delle obbligazioni  
TITOLO III - Dei singoli contratti  
**CAPO XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]**

**Articolo 1803 - Nozione**

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.  
Il comodato è essenzialmente gratuito.

**Articolo 1804 - Obbligazioni del comodatario**

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.  
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.  
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

**Articolo 1805 - Perimento della cosa**

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.  
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

**Articolo 1806 - Stima**

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

**Articolo 1807 - Deterioramento per effetto dell'uso**

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

**Articolo 1808 - Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie**

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.  
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

**Articolo 1809 – Restituzione**

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.  
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

**Articolo 1810 - Comodato senza determinazione di durata**

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede

**Articolo 1811 - Morte del comodatario**

In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.

**Articolo 1812 - Danni al comodatario per vizi della cosa**

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.